



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 giugno 2016 composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Limana (BL), prot. n. 5357 del 6 maggio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 5116 del 6 maggio 2016;

VISTA l'ordinanza n. 25/2016 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

FATTO

Con nota assunta a protocollo della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, n. 5116 del 6 maggio 2016, il Comune di Limana formula, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, richiesta di parere.

Chiede, quindi, il Comune quale sia la *"corretta applicazione dell'art. 33, comma XXVI, lettera e) della legge 12 novembre 2011 n. 183"* ed in particolare di conoscere *"se, per quel che riguarda le indennità di funzione, le cifre (riferite a Sindaco, Vicesindaco e Assessori) da prendere in considerazione per operare la riduzione percentuale siano quelle risultanti al 30 giugno 2010, anche nel caso che*

*(come è accaduto per il Comune di Limana) successivamente a tale data (nel caso specifico dal 1 gennaio 2012), gli importi applicabili prevista dalla tabella A allegata al DM 11972000 risultino maggiori rispetto a quelli vigenti al 30 giugno 2010 considerato che l'ente ha superato la soglia dei 5000 abitanti successivamente al 30 giugno 2010".*

*Chiede, inoltre, "se gli importi a riferimento siano quelli effettivamente deliberati dall'Amministrazione anche se essi siano stati volontariamente ridotti rispetto agli importi tabellari oppure se la riduzione si applichi sul valore teorico percepibile al 30 giugno in base alle predette tabelle".*

#### DIRITTO

La richiesta di parere è formulata dal Comune di Limana ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Preliminarmente rispetto all'esame del merito del quesito occorre verificare se, nella fattispecie *de qua*, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta proviene dall'organo di vertice dell'Amministrazione e, pertanto ricorre il relativo presupposto.

In relazione ai quesiti proposti, inoltre, ricorre il presupposto oggettivo dell'attinenza con la materia della contabilità pubblica e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, così come definiti dalle pronunce della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, da ultimo la n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010.

I quesiti, infatti, sono finalizzati all'interpretazione di una norma di contabilità pubblica relativa alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità e, benché riferiti ad una ipotesi ricorrente in concreto per il Comune richiedente, essi attengono a un'ipotesi astrattamente ripetibile per altri Enti che siano stati inclusi in una classe demografica superiore successivamente al 30 giugno 2010.

Va ricordato, infatti, che la richiesta di parere non può essere finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008).

I quesiti, pertanto, possono essere esaminati nel merito.

Per quanto riguarda il primo quesito, premesso che, alla luce del tenore testuale dell'art. 31, comma 26, della legge 183/2011 ed in considerazione della sua collocazione sistematica, la prevista riduzione del

30 per cento dell'indennità di carica costituisca sanzione di carattere contabile operante in via generale per l'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità ed in quanto tale tendente al riequilibrio del bilancio dell'ente inadempiente, al pari delle altre misure previste dalla medesima disposizione dell'art. 31, comma 26 citato, tant'è che trova applicazione nei confronti degli amministratori in carica nell'anno successivo al mancato rispetto del patto di stabilità, anche se subentranti a seguito di procedimento elettorale, la misura dell'indennità da considerare ai fini del computo della riduzione è quella determinata in base alle tabelle parametriche ministeriali applicabili da quando il comune, per il passaggio alla classe demografica superiore, è divenuto soggetto al patto di stabilità.

Diversamente considerando si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri comuni della medesima classe demografica, già in precedenza soggetti a patto.

Per quanto riguarda il secondo quesito, non vi è motivo di discostarsi dal costante orientamento delle Sezioni regionali di questa Corte secondo cui "con riferimento alle modalità di conteggio della riduzione, la Sezione osserva che il tenore testuale della disposizione "...30 per cento rispetto all'ammontare **risultante** alla data del 30 giugno 2010" comporta che non si possa far riferimento all'ammontare astrattamente **spectante** a tale data, ma piuttosto all'indennità effettivamente erogata, come (appunto) *risultante* a seguito dei diversi interventi normativi che ne hanno, nel corso del tempo, ridotto l'ammontare" (Sez. contr. Sardegna, 70/2014/PAR, Sez. contr. Lombardia 3372014/PAR; Sez. contr. Liguria, 28/2014).

#### PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini ivi espressi.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Limana (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 giugno 2016.

Il Magistrato Relatore  
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente f.f.  
F.to Dott. Giampiero Pizziconi

Depositato in Segreteria il 7 settembre 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese